

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. R. S. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 36 DEL 27/08/2024

Oggetto: Presa d'atto e attribuzione del vincolo di impignorabilità ex art. 1 D.P.R. 18 agosto 1950 n. 180 alle somme erogate dall'Amministrazione Regionale ai sensi delle leggi regionali n. 106/77 per come modificata dalla LR n. 49/81 e s.m.i., n. 4/2006 e n. 14/2010 – secondo semestre 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno Ventitetta del mese di Agosto, presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, sita in via Centuripe 1/A, il Dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n.23/GAB del 18/03/2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Dirigente dell'Area amministrativa Dott. Giovanni Gurrieri nominato con Deliberazione del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n.7 del 13/05/2023, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa e 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione n. 467 del 12.09.2017 e n. 468 del 13.09.2017, adottati ai sensi del sopracitato art. 13 comma 3 della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di Legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n. 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01.07.2019 e n. 47 del 19.12.2019;

VISTA la determina n°989 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio adottato con deliberazione consortile n. 118/98 ed approvato dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 434 del 13/11/1998 e modificato con Deliberazione n. 69/2008 in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 168 del 22/23

luglio 2008;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato con D.A. n.9/GAB del 17/01/2024, notificato a questo Consorzio con P.E.C. del 17/01/2024, acquisita agli atti con protocollo n.512 del 19/01/2024;

CHE il Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa opera nell'ambito dell'ordine cronologico dei pagamenti e dei criteri per la determinazione delle priorità dei pagamenti statuiti con Deliberazione n.1728/2017;

PREMESSO che l'intestato Consorzio, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale, usufruisce del concorso finanziario regionale da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 30 dicembre 1977 n. 106 per come sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1981 n. 49 e ss.mm.ii. finalizzato al pagamento degli emolumenti al personale di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza;

CONSIDERATO che il comma 2 del suddetto art. 2 della L.R. 30 dicembre 1977 n. 106 stabilisce che il citato contributo "è vincolato esclusivamente al pagamento delle competenze del personale";

VISTE la L.R. 1 Febbraio 2006 n. 4 art. 1, comma 2 "Riproposizione di norme in materia dei Consorzi di Bonifica e di personale" e la L.R. 28 giugno 2010 n. 14 "Norme in materia di personale dei Consorzi di Bonifica", nonché le successive leggi regionali in materia, che stabiliscono l'avviamento al lavoro presso i Consorzi di Bonifica di personale a tempo determinato beneficiario delle cc.dd. Garanzie Occupazionali, contingentato in 78sti, 101sti e 151sti, finanziando integralmente, con contributo regionale, la corresponsione degli emolumenti agli anzidetti operai stagionali;

ATTESO che l'intestato Consorzio usufruisce dei benefici di cui alle citate LL.RR. afferenti il pagamento degli emolumenti al personale a qualsiasi titolo dipendente;

VISTO il testo vigente dell'articolo del D.P.R. 18.08.1950 n. 180 per come modificato e integrato dalla L. 30/12/2004 n. 311 e dalle leggi di conversione dei decreti legge 14/03/2005 n. 35 e 29/12/2010 n. 225, il quale dispone: "non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, (...) gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente o istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzate) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti";

VISTO il testo vigente del Decreto Legge n°76/2020 art.63 comma 4 convertito con Legge n°120 del 11/09/2020 il quale dispone che: "Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operanti pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle

fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso";

VISTO il D.D. 1137 del 28/06/2023 che nello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2023 ha introdotto la seguente variazione in termini di competenza e di cassa al capitolo di spesa inerente il contributo di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 30 dicembre 1977 n. 106 per come sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1981 n. 49 e ss.mm.ii :

- capitolo 147303 - missione 16-programma 1- titolo 1- Macroaggregato 1.04- Modifica denominazione: Contributo ad integrazione dei bilanci dei Consorzi di Bonifica per il pagamento degli emolumenti al personale (Ex Capitolo 16004)- codice finanziario U.1.04.01.02.000;

RITENUTO pertanto, che le somme da erogarsi all'intestato Consorzio da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi delle leggi regionali n. 106/77 per come modificata dalla L.R. 49/81 e ss.mm.eii., n. 4/2006 e n. 14/2010, in forza della previsione di cui all'art. 1 del D.P.R. 18.08.1950 n. 180 art. 1 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art.63 comma 4 del Decreto Legge n°76/2020 convertito con Legge n°120 del 11/09/2020, non sono soggette ad esecuzione forzata e sono, pertanto, da considerare impignorabili, inesigibili ed inalienabili;

RITENUTO pertanto, che le somme incassate e detenute dall'istituto Tesoriere dell'Ente in conseguenza di specifici decreti dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea emessi ai sensi delle leggi regionali n. 106/77 per come modificata dalla L.R. 49/81 e ss.mm.eii., n. 4/2006 e n. 14/2010, in forza della previsione di cui all'art. 1 del D.P.R. 18.08.1950 n. 180 art. 1 e ss.mm.ii., nonché le somme incassate e detenute dall'istituto Tesoriere dell'Ente ai sensi dell'art. 63 comma 4 del Decreto Legge n°76/2020 convertito in Legge n°120 del 11/09/2020 "*... necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica*" non sono soggette ad esecuzione forzata e sono, pertanto, da considerare impignorabili, inesigibili ed inalienabili,

RITENUTO necessario, pertanto, attribuire il vincolo dell'impignorabilità previsto per legge alle somme finalizzate al pagamento degli emolumenti al personale nonché alle somme necessarie per la realizzazione e la manutenzione delle opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, detenute dall'Amministrazione Regionale o dall'Istituto Tesoriere dell'Ente, indispensabili anche per il funzionamento dell'Ente e la prosecuzione delle finalità pubbliche consortili istituzionali;

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario n.91 del 06/12/2023 avente ad oggetto "Presenza d'atto e attribuzione del vincolo di impignorabilità ex art.1 D.P.R. 18 agosto 1950 n°180 ed ex art.63 comma 4 del Decreto Legge n°76/2020 convertito con Legge n°120 del 11/09/2020 alle somme erogate dall'Amministrazione Regionale ai sensi delle leggi regionali n°106/77 per come modificata dalla L.R.n°49/81 e ss.mm.ii., n°4/2006 e n°14/2020 – primo semestre 2024";

CONSIDERATO che risulta necessario deliberare per la materia di che trattasi anche per il secondo semestre dell'anno 2024;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2023-2025 adottato con delibera consortile n.31 del 20/05/2023 del Commissario Straordinario approvato dall'Organo Tutorio con D.R.S. n.4306 del 19/09/2023;

DELIBERA

- **DI ATTRIBUIRE** per le motivazioni esattamente indicate in premessa, il vincolo di impignorabilità ex art. 1 del D.P.R. n. 180 del 18.08.1950 ai contributi erogati dall'Amministrazione Regionale ed incassati dall'istituto Tesoriere Banca Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia n.2 - ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 30 dicembre 1977 n. 106 per come sostituito dalla L.R. 6 aprile 1981 n. 49 e ss.mm.ii. in quanto vincolati per espressa previsione di legge "*esclusivamente al pagamento delle competenze del personale*" giusta art. 2 comma 1 L.R. 30 dicembre 1977 n. 106 per il primo semestre dell'anno 2024 per l'importo complessivo che sarà stanziato nel Bilancio di previsione a seguito di approvazione della legge finanziaria regionale e successivo riparto del competente Assessorato Regionale assegnato con Decreto;
- **DI ATTRIBUIRE** per le motivazioni esattamente indicate in premessa, il vincolo di

impignorabilità ex art. 1 del D.P.R. n. 180 del 18.08.1950 ai contributi erogati dall'Amministrazione Regionale ed incassati dall'istituto Tesoriere Banca Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia n.2- ai sensi della L.R. 1 febbraio 2006 n. 4 articolo 1 comma 2 e della L.R. 28 giugno 2010 n. 14 e ss.mm.ii. finalizzati al pagamento degli emolumenti ed oneri accessori agli operai beneficiari delle cc.dd. Garanzie Occupazionali per il secondo semestre dell'anno 2024 per l'importo complessivo che sarà stanziato nel Bilancio di previsione a seguito di approvazione della legge finanziaria regionale e successivo riparto del competente Assessorato Regionale assegnato con Decreto;

- **DI NOTIFICARE** la presente deliberazione:

- a. all' Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 4 Infrastrutture, Irrigazione ed enti Vigilati ai fini della relativa presa d'atto e conseguente dichiarazione di impignorabilità delle somme detenute dal terzo da trasferire al Consorzio ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 30 dicembre 1977 n. 106 per come sostituito dalla L.R. 6 aprile 1981 n. 49 e ss.mm.ii., per quanto di rispettiva competenza nonché alle somme da trasferire al Consorzio ai sensi della L.R. 1 febbraio 2006 n. 4 articolo 1 comma 2 e della L.R. 28 giugno 2010 n. 14 e ss.mm.ii. finalizzati al pagamento degli emolumenti ed oneri accessori agli operai beneficiari delle cc.dd. Garanzie Occupazionali;
- b. all'Istituto bancario Tesoriere del Consorzio – Banca Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia n.2 – ai fini della relativa presa d'atto e conseguente dichiarazione di impignorabilità delle somme detenute dal terzo da trasferire al Consorzio ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 30 dicembre 1977 n. 106 per come sostituito dalla L.R. 6 aprile 1981 n. 49 e ss.mm.ii., per quanto di rispettiva competenza nonché alle somme da trasferire al Consorzio ai sensi della L.R. 1 febbraio 2006 n. 4 articolo 1 comma 2 e della L.R. 28 giugno 2010 n. 14 e ss.mm.ii. finalizzati al pagamento degli emolumenti ed oneri accessori agli operai beneficiari delle cc.dd. Garanzie Occupazionali;

- **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.-


IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Giovanni Gurrieri)


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Calogero Ferrantello)